

Circolare del 20 Dicembre 2019

Importazioni con dichiarazioni d'intento.
Adempimenti dal 1° Gennaio 2020

PREMESSA

I soggetti che rivestono lo status di esportatore abituale, avendo effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), possono acquistare senza applicazione dell'Iva beni e servizi nel limite del plafond disponibile, ad eccezione degli acquisti di fabbricati, delle aree fabbricabili e dei beni e servizi con Iva indetraibile.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing e all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata. L'esportatore abituale ha l'onere di dichiarare l'intento di voler acquistare utilizzando il plafond, trasmettendo telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d'intento. Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità con il modello approvato dall'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della procedura alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) a partire dal 1° gennaio 2020.

LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA

Le modifiche principali apportate dal Decreto Crescita consistono nell'**abolizione dell'obbligo**:

- In capo all'esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/7;
- Dal canto loro, i fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

Gli stessi fornitori, dovranno tuttavia continuare ad indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.

Il complesso delle modifiche sin qui descritte troverà, tuttavia, applicazione **solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020**.

LE SANZIONI

In merito alla disciplina sanzionatoria è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'IVA, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore, che effettua

operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate” della lettera di intento.



Il fornitore sembra, quindi, essere punito con la sanzione proporzionale per il solo fatto di non aver operato la predetta verifica prima di effettuare l'operazione senza l'applicazione dell'IVA. Appare dunque irrilevante, a questo fine, la circostanza che l'esportatore abituale abbia o meno trasmesso regolarmente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, ma chiaramente se tale trasmissione non avvenisse, il fornitore non sarebbe tenuto ad emettere fattura senza l'addebito di IVA.

Si evidenzia che la misura della sanzione non è più fissa (da 250 a 2.000 euro), ma torna ad essere proporzionale. La sanzione fissa potrebbe, però, sopravvivere nell'ipotesi in cui il fornitore non dovesse indicare in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.

RIASSUMENDO

Cosa farà l' esportatore abituale	Cosa farà il fornitore dell'esportatore abituale
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Continuerà a trasmettere telematicamente all'AdE la dichiarazione d'intento; ✚ Non dovrà più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento; ✚ Non sarà più formalmente tenuto ad inoltrare al fornitore la dichiarazione o la ricevuta di trasmissione 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Non dovrà più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento (poiché non le riceverà più); ✚ Verificherà sulla banca dell'AdE la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale; ✚ Indicherà nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento; ✚ Non dovrà più riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA
<p>Cosa farà l'esportatore abituale quando acquista in dogana</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Indicherà nella dichiarazione doganale gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d'intento; ✚ Non sarà più tenuto a consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute di trasmissione. 	

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Cagnoli

